

**Comune Montopoli in Val d'Arno**

**Provincia di Pisa**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI  
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,  
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE  
ATTREZZATE**

**(Legge 160/2019 commi 837-847)**

## **Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati, anche in strutture attrezzate, nel Comune di Montopoli in Val D'arno.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## **Articolo 2 - Funzionario responsabile**

1. Al Funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone mercatale. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile della struttura organizzativa alla quale compete l'applicazione del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 3 - Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

### **Articolo 4 - Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

### **Articolo 5 - Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo dell'entrata disciplinata con il presente regolamento è il Comune di Montopoli in Val D'arno, che agisce, tramite i propri uffici a vario titolo interessati, nei procedimenti inerenti all'applicazione del canone.

2. In caso di gestione in concessione di tutti o parte degli aspetti di cui si compone il canone, le funzioni svolte dagli uffici comunali di volta in volta individuati dal presente regolamento si intendono assegnate al soggetto concessionario.

### **Articolo 6 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

### **Articolo 7- Domanda di occupazione**

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 26/01/2008

## **Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone mercatale**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, ; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore

## **Articolo 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in 2 categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 20/02/2008.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^ categoria.

#### **Art.10 Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nelle ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a 6 mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giornoo ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Ai sensi dell'art.1 comma 843 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale effettuata da concessionari di posteggio è applicata la maggiorazione del 25% della tariffa prevista dal comma 842 art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e la riduzione del 30% sull'ammontare del canone derivante a seguito dell'applicazione della maggiorazione di cui sopra.
5. Il canone mercatale dovuto dai concessionari di posteggio presso i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è calcolato convenzionalmente su un numero complessivo di ore di occupazione al giorno pari a 9
6. Alle occupazione effettuate dai soggetti non concessionari di posteggio (c.d. spuntisti) è applicata la maggiorazione del 25% della tariffa del canone su base giornaliera, ai sensi dell'art. 1 comma 843 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
  7. Il canone mercatale dovuto dagli "spuntisti" presso i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è calcolato convenzionalmente su un numero complessivo di ore di occupazione giornaliere pari a 9.
  8. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147 del 2013.

#### **Art.11 Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente

addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

## **Articolo 12 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione, redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre

cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e, se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro o nel caso in cui sia prevista la confisca obbligatoria, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito, su richiesta, con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi, copia del verbale redatto dal pubblico ufficiale che accerta l'illecito, è trasmessa senza indugio al Settore competente dell'Ente, in base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, che ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

### **Articolo 13 - Revoca della concessione**

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento e della normativa nazionale e regionale vigente, il Responsabile del Servizio competente, su segnalazione del Servizio Gestione Entrate, emette l'avvio del procedimento di revoca della concessione. In ogni caso è riconosciuto il termine minimo di 12 mesi per la regolarizzazione della posizione debitoria, decorsi i quali occorrerà provvedere alla regolarizzazione.

2. Nel caso di mancato rispetto della regolarizzazione e/o nel caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'ufficio preposto procederà alla revoca della concessione.

## **Art. 12 Riduzioni**

1. Per le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

## **Art.13 Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

2. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

3. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone per le occupazioni permanenti va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.

5. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in 4 rate bimestrali, aventi scadenza il 30 aprile, il 30 giugno, il 31 agosto ed il 31 ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00, semprechè la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Il

contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate bimestrali.

6. Il canone per le occupazioni temporanee deve essere corrisposto di norma in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi € 300,00 sarà facoltà dell'ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate bimestrali) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.



7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed

eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Art.14 Accertamenti**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento provvedono la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 .

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici

competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

4. Nell'attività di accertamento non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzione e interessi non supera € 12,00.

#### **Art.15 Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali al tasso tempo per tempo vigente

### **Art.16 Indennità e sanzioni**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L. 160/2019 e dalla L. 689/1981.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa

o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

#### **art.17 Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 27/12/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

#### **Art. 18 Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria

2. Il contribuente deve presentare il ricorso al Giudice di Pace per tutte le controversie di importo inferiore ad € 2.582,28 ed al Tribunale per tutte le controversie di importo superiore ad € 2.582,28.

#### **Art. 19 Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.